

Codice A1805B

D.D. 24 marzo 2020, n. 799

L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del relativo disciplinare per l'invaso CN01043, denominato Lago delle Verne, sito nel comune di San Benedetto Belbo (CN), di proprietà della società Il lago del Monastero srl.



ATTO N. DD-A18 799

DEL 24/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del relativo disciplinare per l'invaso CN01043, denominato Lago delle Verne, sito nel comune di San Benedetto Belbo (CN), di proprietà della società Il lago del Monastero srl.

Premesso che:

con nota prot. 1134 del 07.05.2019 il Settore Difesa del suolo della Regione Piemonte ha richiesto alla proprietà dell'opera in oggetto la produzione di una perizia tecnica ai sensi dell'art. 20 del DPGR n. 12/R, a firma di un ingegnere abilitato, nella quale si attestino le condizioni di sicurezza del manufatto e si effettui lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e all'ipotetico collasso dello sbarramento, con l'individuazione grafica delle aree interessate dall'allagamento e degli edifici/infrastrutture eventualmente coinvolti;

la suddetta nota indicava un termine di 180 giorni per la presentazione della perizia, definendo quindi una scadenza a metà del mese di novembre;

in data 20.11.2019 il professionista incaricato dalla proprietà per la redazione della perizia, ing. Daniele Pirra, ha inviato alla Regione Piemonte una formale richiesta di proroga di sessanta giorni, giustificata da disguidi nella gestione postale della suddetta nota, che è stata concessa per le vie brevi;

in data 13.02.2020 è pervenuta al settore regionale, da parte dell'ing. Pirra, la perizia tecnica contenente quanto previsto dall'art. 20 del DPGR n. 12/R e dalla nota regionale del 07.05.2019;

Preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 28.07.2008 n. 23
- la L.R. 06.10.2003 n. 25
- il D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R

DETERMINA

Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004, la società Il lago del Monastero srl., proprietaria dell'invaso, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, destinato all'utilizzo turistico e per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva, Cat. B, cod. CN01043, denominato Lago delle Verne, sito nel comune di San Benedetto Belbo (CN);

Art. 2 – di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del disciplinare, approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà è vincolata nella gestione dell'opera; gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Difesa del Suolo;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati all'Amministrazione Regionale e visto l'art. 5 del disciplinare d'esercizio, la società Il Lago del Monastero srl, nella persona del legale rappresentante sig. Renato Porro, quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 – di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare, l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e al Settore Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Ing. Salvatore La Monica

Il coordinatore Area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta
Allegato

Codice invaso **CN01043**

**BACINO DI ACCUMULO IDRICO AD USO
TURISTICO E PER PESCA SPORTIVA
"LAGO DELLE VERNE"**

Invaso di categoria B tipologia D

Comune di: **SAN BENEDETTO BELBO (CN)**

Proprietario e
gestore: **Il lago del Monastero srl**

Indirizzo:
**Regione Monastero, 17
12050 San Benedetto Belbo (CN)**

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolato l'esercizio del bacino di accumulo idrico per uso turistico e per pesca sportiva, denominato Lago delle Verne, sito nel comune di San Benedetto Belbo (CN), è predisposto sulla base della perizia tecnica a firma dell'ing. Daniele Pirra di Dogliani.

LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Comune di: SAN BENEDETTO BELBO	Provincia di: Cuneo
Coordinate UTM WGS84	424726E - 4926618N

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

- Bacino idrico con diga di ritenuta, per l'invaso utilizzato turistico e di pesca sportiva.
- Caratteristiche dello sbarramento:

Altezza	5,5 m
Larghezza coronamento	4,0 m
Lunghezza coronamento	220,0 m

- o Volume massimo di invaso: 63.500 m³;
- o Scarico di superficie: presente;
- o Scarico di fondo: presente;
- o Alimentazione: derivazione dal torrente Belbo;
- o Recinzione: presente;

- Cartellonistica: assente (da adeguare secondo le prescrizioni dell'art. II);
- Piezometro: assente;
- Capisaldi: assenti;
- Stato di conservazione: buono.

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori, il proprietario dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla costante manutenzione e alla vigilanza sull'opera, sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle, nonché ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla Legge Regionale n. 25/2003 e dal Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/11/2004, n. 12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata che allo stato attuale è prevalentemente turistico per l'esercizio della pesca sportiva.

ARTICOLO II - OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

Opere di adeguamento

Per la prosecuzione dell'esercizio dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese del proprietario dell'opera, le opere e le dotazioni di sicurezza di seguito prescritte:

- provvedere alla pulizia dell'imbocco della tubazione di scarico per lo scarico superficiale;
- posizionare alcuni cartelli indicanti il pericolo di annegamento e di divieto d'accesso;
- posizionare un'asta idrometrica;
- ripristinare lo scivolo in corrispondenza dello sbocco delle tubazioni di scarico.

I lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data della determina di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

Opere di manutenzione

Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti che compongono la struttura del lago e di tutte le relative misure di protezione.

Il rilevato arginale dovrà essere mantenuto scevro da nuova vegetazione arborea e arbustiva, essendo altresì consentito l'inerbimento dello stesso.

Lo scarico di superficie e il canale ricettore dovranno essere preservati da intasamenti di materiale vario tali da ridurre la sezione utile di deflusso della portata dell'evento di piena; in ogni caso le acque sfiorate dovranno essere sempre convogliate in un impluvio naturale (o in un canale di idonea sezione).

Si dovrà mantenere il livello dell'invaso ad una quota che garantisca dal pericolo di tracimazione sullo sbarramento.

In caso di erosioni o movimenti franosi del corpo dell'invaso, occorrerà provvedere all'immediato ripristino dei paramenti del rilevato di sbarramento. Dovrà essere controllata periodicamente la stabilità dello sbarramento e la presenza di acqua filtrante lungo il perimetro esterno.

La recinzione, che per le parti costituenti pericolo per la privata e pubblica incolumità deve delimitare visivamente e fisicamente le sponde onde evitare cadute accidentali, dovrà essere mantenuta sempre in perfetto stato e ripulita da eventuale vegetazione o agenti infestanti.

Le operazioni di svaso, spurgo e sfangamento, necessarie alla rimozione del materiale sedimentato che può avvenire negli anni e limitare la funzionalità delle opere di scarico, dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa vigente (art. 14 D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.).

ARTICOLO III - VIGILANZA

Il proprietario e gestore dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno inoltre essere effettuate tutte le visite che si riterranno necessarie all'invaso, per verificare:

- la perfetta efficienza degli organi di scarico;
- lo stato dei paramenti;
- il livello idrico dell'invaso sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali indizi di movimenti franosi nell'area circostante l'invaso o di ogni altra manifestazione che facciano temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o sismici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso.

Il Settore regionale competente in materia di sbarramenti e quello tecnico decentrato di Cuneo possono richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Tutte le osservazioni andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti con frequenza annuale e a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali. Qualora si rilevino delle anomalie, le procedure da tenersi sono indicate nel successivo ARTICOLO VI, in base all'entità delle stesse, potrebbe anche esserci l'eventualità di dover dare immediata comunicazione al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti, e in via precauzionale, il gestore, di conseguenza, potrebbe provvedere, con le dovute cautele, alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore tecnico decentrato di Cuneo ed il Settore regionale competente in materia di sbarramenti potranno effettuare visite periodiche di controllo sullo stato di conservazione e di efficienza delle

opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente in materia di sbarramenti e alla struttura regionale tecnica di Cuneo, ferme restando le competenze in ordine al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore regionale competente in materia di sbarramenti, dovrà imporre al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

ARTICOLO IV - MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto Settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11 (D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.).

In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il Settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

ARTICOLO V - RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, resta unico responsabile il proprietario.

Il proprietario dovrà far effettuare un nuovo collaudo del presente invasivo da un tecnico abilitato tra 10 (DIECI) ANNI; il vigente disciplinare, in tale circostanza, potrà essere rinnovato ove necessario. Anche prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal Settore regionale competente in materia di sbarramenti; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni

tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

ARTICOLO VI - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

Il proprietario dell'invaso dovrà comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire l'inserimento nel piano comunale di protezione civile del rischio derivante dalla presenza dell'invaso sul territorio . Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà indicare le misure da attivare e le procedure da seguire, a tutela della pubblica incolumità, nelle differenti condizioni di rischio descritte nell'allegato 2. A tal fine è possibile utilizzare il modello di documento predisposto dalla Regione Piemonte, approvato con DD n. 486 del 21.02.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 05/04/2018.

Il proprietario inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

ARTICOLO VII - DOMICILIO E REPERIBILITÀ

Il sig. Renato Porro, legale rappresentante della società proprietaria Il lago del Monastero srl, con sede in Regione Monastero, 17 a San Benedetto Belbo (CN), s'impegna a comunicare con tempestività al Sindaco ed al Settore regionale competente per gli sbarramenti eventuali variazioni di indirizzo ed eventuali cambiamenti di gestione e/o proprietà.

Il Funzionario estensore
Ing. Salvatore La Monica

Il Coordinatore Area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco

Il Responsabile del Settore
Difesa del Suolo
Ing. Gabriella Giunta

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	<p>A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, <u>si verifica una fase di «preallerta»</u> quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè <u>quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie</u> oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie.</p> <p><u>In caso di sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Scala Richter (Magnitudo)</td> <td>≥ 4</td> <td>≥ 5</td> <td>≥ 6</td> <td>≥ 7</td> <td>≥ 8</td> </tr> <tr> <td>Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td> <td>≤ 25</td> <td>≤ 50</td> <td>≤ 80</td> <td>≤ 125</td> <td>≤ 200</td> </tr> </table>	Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200
Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8								
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200								
Cosa deve fare il gestore	<p>Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it; 2. <u>comunica</u> alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare; 3. qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire le eventuali successive fasi di allerta</u>; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1. <p>Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento; 2. <u>ne comunica gli esiti al comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto; 3. nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1; 												

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

<p>Quando si attiva</p>	<p>Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.</p> <p>In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.</p> <p>In occasione di apporti idrici che facciano temere o <u>presumere il superamento della quota di massimo invaso</u>, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.</p> <p>per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile</p> <p>in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.</p>
<p>Cosa deve fare il gestore</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>avvisa tempestivamente</u> dell'attivazione della fase <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. 2. <u>attua i provvedimenti necessari</u> per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; 3. in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso; 4. <u>tiene informato il comune</u> sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; 5. <u>comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata</u>, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; 6. Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI PERICOLO

Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare il gestore	<p>fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze; 2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; 3. comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; 4. al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; 5. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	<p>Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.</p> <p>La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.</p>
Cosa deve fare il gestore	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,</p> <ol style="list-style-type: none">1. provvede immediatamente ad informare:<ul style="list-style-type: none">• il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia),• la Protezione civile regionale,• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,• il Comune ove è ubicato l'impianto;• i comuni a valle dell'impianto, che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture.2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	CN01043	Comune di	San Benedetto Belbo (CN)
---------------	----------------	-----------	---------------------------------

	Denominazione	Indirizzo	Telefono	email	Altro (fax, cell.)
Proprietario e gestore	Il lago del Monastero srl c/o sig. Renato Porro	Regione Monastero, 17 12050 San Benedetto Belbo (CN)			
Comune	Comune di San Benedetto Belbo	Via Fratelli Cora, 1 12050 San Benedetto Belbo (CN)	0173 796177	comune.sanbenedettobelbo.cn@ cert.legalmail.it	
Settore regionale competente per gli sbarramenti	Settore Difesa del Suolo	Corso Stati Uniti, 21 10128 Torino	011 4321403	difesasuolo@regione.piemonte.it	
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche 79 10146 - Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it	
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Cuneo	Via Massimo d'Azeglio 8 12100 - Cuneo	0171 65641		
Autorità idraulica	Settore Tecnico decentrato di Cuneo	C.so Kennedy, 7/bis - 12100 Cuneo	0171.321911	tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it	
Prefettura	Prefettura di Cuneo	via Roma, 3 - 12100 Cuneo	0171 443411	gabinetto.prefcn@pec.interno.it	